

ODG: 123
P.G.: 2009/2012
Data Seduta: 02/04/2012
Data inizio vigore: 01/01/2012
Il provvedimento è stato modificato dalle seguenti delibere:
OdG n. 262/2015 PG n. 185554/2015 Data seduta: 17/07/2015 Data inizio vigore: 17/07/2015 Testo
totalmente consolidato

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI PER IL PAGAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI

Indice:

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione
- Art. 3 Contenuto della domanda di rateizzazione
- Art. 4 Termini e modalità di presentazione della domanda
- Art. 5 Modalità di rateizzazione
- Art. 6 Interessi
- Art. 7 Provvedimento di concessione o diniego
- Art. 8 Controlli
- Art. 9 Disposizioni finali ed entrata in vigore

Art. 1. Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di concessione di rateizzazioni per il pagamento delle entrate comunali di natura tributaria ed extratributaria, non affidate in concessione a terzi.

2. Salvo normative e regolamenti di settore già vigenti, il beneficio della rateazione può essere concesso esclusivamente per il pagamento dei seguenti atti, notificati dal Comune per il recupero in via volontaria o coattiva delle proprie entrate:

- avvisi di accertamento tributari, per omessa o infedele denuncia
- ingiunzioni di pagamento non derivanti dal mancato versamento di somme dovute con cadenza periodica.

Sono pertanto escluse dal beneficio della rateazione, anche se risultanti da avvisi di accertamento o ingiunzioni di pagamento, le somme dovute al Comune a titolo di:

- omesso o parziale versamento annuale dei tributi comunali
- tariffe (annuali, mensili, bimestrali) dovute per la fruizione di servizi a domanda individuale (servizi scolastici, per anziani, disabili, immigrati) e servizi sportivi
- canoni di locazione
- eventuali altre somme dovute con periodicità annuale o infrannuale.

3. Competente all'applicazione del presente regolamento è l'Unità Intermedia Entrate dell'Area Risorse Finanziarie.

4. I criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione previste dal presente Regolamento si applicano anche per la valutazione delle richieste di autorizzazione al pagamento rateale di cartelle emesse da Equitalia per la riscossione di entrate di competenza del Comune di Bologna.

Art. 2. Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione

1. Il provvedimento di rateizzazione ha natura eccezionale e può essere concesso limitatamente a crediti di importo pari o superiore a cinquecento euro, in caso di oggettiva e documentata difficoltà economica e/o finanziaria del debitore, da valutarsi ad opera del Dirigente dell'Unità Intermedia Entrate dell'Area Risorse Finanziarie, previa l'eventuale acquisizione di pareri presso altri Settori/Enti.

E' condizione necessaria per l'accesso alla rateizzazione la titolarità di almeno un conto corrente bancario o postale e l'autorizzazione all'addebito in conto delle rate e dei relativi oneri (commissioni). A tal fine il richiedente deve presentare al Comune apposito mandato per addebito diretto Sepa.

2. Gli elementi di valutazione variano in funzione della tipologia di debitore:

a) Persone fisiche e ditte individuali

La rateizzazione è concessa unicamente in caso di grave disagio economico, valutato sulla base dei seguenti elementi:

- Indicatore della situazione economica equivalente (Isee)
- beni mobili registrati e/o natanti posseduti anche all'estero

riferiti a tutti i componenti del nucleo Isee del richiedente.

La rateizzazione non può essere concessa al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni, sempre con riferimento al nucleo Isee del richiedente:

- Isee superiore ad euro 18.000
- titolarità di depositi, conti correnti e/o conti titoli con saldo medio superiore ad euro 5.000,00 riferito ai due trimestri precedenti la domanda di rateizzazione (il calcolo del saldo medio viene effettuato con riferimento alla somma algebrica di tutti i conti e depositi del nucleo Isee);
- titolarità di beni mobili registrati e natanti con valore complessivo di mercato, desumibile da riviste specializzate, superiore ad euro 15.000,00 al netto di eventuali debiti residui di finanziamento.

b) Persone giuridiche (società di capitali, cooperative, associazioni, fondazioni, enti ecclesiastici) e società di persone

La rateizzazione può essere concessa solo in caso di gravi difficoltà economiche e finanziarie, da valutarsi sulla base di bilanci, libri, registri e scritture contabili, estratti conto e qualsiasi altro documento comprovante lo stato di crisi.

Art. 3. Contenuto della domanda di rateizzazione

1. La domanda di accesso alla rateizzazione deve riportare le seguenti informazioni:

a) Persone fisiche e ditte individuali

Il debitore può presentare domanda di rateizzazione tramite l'apposito modello di istanza predisposto dal Comune, debitamente sottoscritto, in cui dovrà dichiarare il valore dell'ultima attestazione Isee valida presente in banca dati Inps alla data della domanda ed, inoltre, per ogni componente del nucleo Isee:

- i beni mobili registrati e i natanti posseduti anche all'estero (di proprietà, in leasing o a noleggio) alla data della domanda di rateizzazione;
- i codici IBAN dei conti correnti di cui si ha titolarità alla data della domanda

e allegare:

- estratti conto dei depositi, conti correnti e conti titoli riportanti movimenti e saldi dei due trimestri precedenti la domanda di rateizzazione
- copia dell'ultima busta paga/pensione ricevuta dal datore di lavoro/ente pensionistico
- estratto conto bancario o postale riportante il codice Iban e il codice Bic del conto su cui si richiede di ricevere l'addebito delle rate;
- documento di identità in corso di validità del richiedente

L'Isee verrà acquisita d'ufficio dalla banca dati Inps.

b) Persone giuridiche e società di persone

Il debitore, nella persona del legale rappresentante, può presentare domanda di rateizzazione tramite l'apposito modello di istanza predisposto dal Comune, debitamente sottoscritto, in cui dovrà indicare la documentazione presentata a supporto della richiesta stessa.

2. E' facoltà del Dirigente dell'Unità Intermedia Entrate dell'Area Risorse Finanziarie richiedere al debitore ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine di 10 giorni. La mancata esibizione della documentazione richiesta entro il termine fissato comporta il diniego della domanda di rateizzazione.

Art. 4. Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di rateizzazione deve essere presentata all'Unità Intermedia Entrate dell'Area Risorse Finanziarie entro il termine di scadenza dell'atto (avviso di accertamento o ingiunzione) di cui si richiede il pagamento rateale e comunque prima dell'avvio delle procedure esecutive.

2. La domanda può essere consegnata dal richiedente direttamente allo sportello oppure trasmessa tramite posta ordinaria, posta elettronica o fax, allegando fotocopia di documento di identità.

Art. 5. Modalità di rateizzazione

1. La rateizzazione viene calcolata sull'importo totale dell'atto, comprensivo di oneri e spese, secondo un piano di ammortamento a rate costanti. La prima rata decorre dalla fine del mese di concessione della rateizzazione. Unitamente alla prima rata vengono conteggiati gli interessi maturati sul debito fino alla data della domanda di rateizzazione
2. E' possibile richiedere la rateizzazione contemporanea di più atti: l'importo da considerare ai fini del raggiungimento della soglia di accesso al beneficio sarà costituito dalla sommatoria dei singoli atti.
3. La durata del piano rateale non può eccedere i ventiquattro mesi e l'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore ad euro 100,00. In caso di particolare disagio economico, opportunamente documentato, la rata mensile può essere ridotta fino ad euro 50,00.
- 3-bis. Compatibilmente con gli interventi tecnici necessari per l'attivazione del servizio, la modalità di pagamento prevista è l'addebito diretto in conto corrente. A tal fine il richiedente è tenuto a presentare apposito mandato SEPA Direct Debit sottoscritto e completo delle informazioni necessarie per il buon fine dell'addebito.
4. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate consecutive il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione, l'intero importo residuo, maggiorato delle commissioni di insoluto maturate, è riscuotibile in unica soluzione e non può essere oggetto di ulteriore rateizzazione.
5. La rateizzazione non è mai consentita quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateizzazioni.

Art. 6. Interessi

1. Sugli importi rateizzati si applicano gli interessi nella misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione, aumentato di 2 punti percentuali.
2. Gli interessi sono calcolati dall'inizio del piano di rateizzazione fino alla scadenza dell'ultima rata e devono essere corrisposti mensilmente unitamente alla rata dovuta.

Art. 7. Provvedimento di concessione o diniego

1. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta il Comune adotta il provvedimento di concessione della rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta.
2. Il provvedimento di concessione o diniego viene comunicato al richiedente e contiene il piano di rateizzazione con le relative scadenze, il tasso di interesse applicato e le modalità di pagamento.

Art. 8. Controlli

1. Quanto dichiarato nella domanda di rateizzazione costituisce dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e viene fatto oggetto, insieme agli eventuali allegati, degli opportuni controlli di veridicità, ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, anche tramite collaborazione con Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza. Qualora dal controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata, ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000 il dichiarante viene in ogni caso segnalato alla competente Autorità Giudiziaria e decade dal beneficio della rateazione eventualmente accordata.

Art. 9. Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Il Direttore del Settore competente per materia, previo parere del Dirigente dell'Unità Intermedia Entrate dell'Area Risorse Finanziarie, può derogare, con opportuna e documentata motivazione, alle disposizioni del presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2012 e si applica pertanto a tutte le istanze di rateizzazione prevenute da quella data.